



Atleta: A.Z.

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla Unione Sportiva Torri Soc. Coop. SDRL

La Commissione Tesseramento Atleti composta da:

Avv. Patrizia Soldini (Presidente)

Avv. Cristina Pettinelli (Vicepresidente)

Avv. Innocenzo Marcello Di Manno (Componente)

Avv. Carlo Maione (Componente)

Avv. Giuseppina Morgante (Componente)

Avv. Veronica Perciballi (Componente)

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione svolta, da remoto, l'8.9.2022 per la discussione di merito, sentiti l'Avv. Della Rosa in rappresentanza del genitore esercente la responsabilità sulla minore A.Z. e la dott. Mattucci per il Sodalizio

PREMESSO

Con lettera di costituzione in mora inviata il 4.7.2022, l'Avv. Massimo Della Rosa - su mandato del genitore esercente la



responsabilità sulla figlia minore A.Z. - ha chiesto alla Unione Sportiva Torri Soc. Coop. SDRL, lo scioglimento del vincolo, lamentando una decrescita tecnica laddove l'Atleta continui a militare per la società di appartenenza, avendo la possibilità di proseguire il proprio percorso di crescita tecnica, presso la SSD a r.l. Chieri 76 Volley Ball, che, nell'annata agonistica attuale, disputa il campionato di A1, per il quale è stata richiesta.

A seguito del diniego del sodalizio di appartenenza e non avendo trovato un accordo soddisfacente, il Legale dell'Atleta presentava il ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo ai sensi dell'art. 34, comma 3 lettera a) e dell'art. 35 del RAT per giusta causa, adducendo a fondamento della domanda che:

- il vincolo tra Atleta e Società è stato costituito nella stagione 2020/2021 (primo tesseramento con A.S.D. San Paolo Vicenza);
- l'Atleta nelle stagioni agonistiche 2020/2021 e 2021/2022 ha disputato i campionati di serie B1 femminile e di categoria giovanile con la Unione Sportiva Torri Soc. Coop. SDRL;
- i "risultati non sono stati affatto lusinghieri atteso che la squadra inserita nel girone C del campionato di serie B1, sia nella stagione 2020/21 che nella stagione 2021/22 ha



*terminato il campionato senza mai vincere una partita. (all.3-4)
Dopo essere stata ripescata al termine della stagione 2020/21,
la U.S. Torri, nuovamente retrocessa nella stagione appena
conclusa, potrà pertanto partecipare al campionato di serie B2.
La stagione disputata presso la U.S. Torri è stata pertanto
estremamente deludente";*

- l'Atleta desidera migliorare e aspira a "disputare campionati
che le permettano di esprimere al meglio le Sue Capacità";*
- "la SSDRL Chieri '76 Volleyball ha manifestato il proprio
interesse al Sodalizio vincolante chiedendone il trasferimento
con nulla osta per poterla inserire nell'organico delle proprie
squadre partecipanti al campionato di serie A1 e di categoria
U18".*

*Pertanto, non potendo il sodalizio di appartenenza "offrire
all'Atleta la possibilità di incrementare il proprio livello
tecnico partecipando al campionato di Serie A1 come è stato
proposto da un terzo Sodalizio" , A.Z. si è rivolta a questa
Commissione per chiedere "lo scioglimento del vincolo sportivo
a tempo indeterminato che lega A. Z. alla U.S. TORRI SOC.
COOP. S:D.R.L. (codice affiliazione n. 060290110)
determinando un giusto indennizzo in favore del Sodalizio
Vincolante, commisurato al suo contributo alla crescita*



sportiva dell'Atleta, atteso che: - l'Associazione Resistente detiene il diritto di partecipazione al campionato di Serie B2 e non può pertanto offrire alla Ricorrente la possibilità di prendere parte al campionato nazionale di serie A1, oltre che a campionati di categoria con prospettive d'eccellenza, come invece proposto dalla S.S.D.R.L' CHIERI '76 VOLLEYBALL"

Con controdeduzioni dell'1.8.2022 la U.S. TORRI SOC. COOP. S.D.R.L., contestando tutte le argomentazioni avversarie, ha chiesto che "venga dichiarata inammissibile la richiesta di scioglimento del vincolo per giusta causa, individuata quest'ultima in una crescita tecnica in vero pretestuosa ed inesistente".

Deduce il Sodalizio:

- che la Chieri ha "completato il proprio organico già da tempo: il 7 luglio 2022, sia sul sito ufficiale della Società che su quello della Lega Volley Femminile, viene ufficializzata la chiusura del roster partecipante al campionato di Serie A1, organico del quale fanno parte ben 4 centrali";*
- che il Chieri nella richiesta ha "specificato che l'interesse è per l'inserimento dell'atleta nel gruppo della prima squadra (A1) dove sarebbe quanto meno chiamata ad iniziare la preparazione della stagione dal 22 agosto 2022. Poiché si tratta di atleta*



del 2005 certamente poi farebbe anche parte del gruppo Under 18" il che significa che l'Atleta sicuramente non verrebbe inserita nella prima squadra ma andrebbe a disputare il campionato di Serie B2 e giovanile, campionato che ben potrebbe disputare con il sodalizio di appartenenza;

- che la US Torri partecipa al campionato di serie B2 "con atlete under 18, guidate da uno dei più importanti allenatori italiani, che vanta nove titoli nazionali conquistati: Alessandro Giovannetti "e collabora con l'Unione Volley Montecchio Maggiore, che disputa il campionato di Serie A2 "che ha già manifestato l'interesse nei confronti dell'atleta Z.". Nella stagione 2022/2023 saranno organizzati allenamenti specifici per consentire alla Atleta di iniziare un percorso di crescita tale da permetterle di essere inserita nell'organico di Serie A2;

- che il sodalizio di appartenenza si è sempre comportato con lealtà ed ha sempre comunicato all'Atleta tutte le richieste ricevute e rappresentato a A.Z. le potenzialità di cui è dotata ed il lavoro di preparazione tecnico sportiva finalizzato ad una rapida crescita, che farebbe con la società US Torri e la Volley Montecchio. Proprio per tali motivi il sodalizio riteneva



A.Z. indispensabile e chiedeva il rigetto della domanda da questa avanzata.

All'udienza dell'8.9.2022, svoltasi in modalità telematica, presenti il padre dell'Atleta, l'Avv. Della Rosa e la dott. Mattucci, i rappresentanti legali si riportavano agli scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi trascritte.

Invitate le parti a trovare un accordo bonario, ad oggi non raggiunto, la Commissione letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e all'esito della discussione orale, ritiene di accogliere il ricorso per i seguenti

MOTIVI

Il ricorso è fondato nei limiti che segue.

L'Atleta ha invocato lo scioglimento coattivo del vincolo sportivo ai sensi dell'art. 34, comma 3, lett. a), allegando - quale motivo di *"giusta causa"* l' *"impossibilità"* del sodalizio di appartenenza di *"offrire all'Atleta la possibilità di incrementare il proprio livello tecnico partecipando al campionato di Serie A1 come è stato proposto da un terzo Sodalizio"* SSD a r.l. Chieri 76 Volley Ball.



L'art. 34, comma 3, lett. a) RAT prevede che il vincolo possa essere sciolto in via coattiva per giusta causa *"secondo quanto previsto dal successivo articolo 35"*.

Il primo comma di quest'ultima disposizione, a sua volta, stabilisce che il *"vincolo può essere sciolto per giusta causa quando l'interruzione definitiva del vincolo risulti equa dopo avere contemperato l'interesse dell'atleta con quello dell'associato nel quadro delle direttive della FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo"*.

La Commissione, quindi, per valutare se l'interruzione del vincolo sia, nella specie, equa, è tenuta: (i) a valutare gli interessi delle parti; (ii) a contemperare tali interessi alla luce delle direttive della Federazione volte allo *"sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo"*.

Sotto il primo profilo, entrambi gli interessi delle parti appaiono meritevoli di tutela. Da un lato, infatti, vi è l'interesse del Sodalizio a mantenere l'Atleta nel proprio roster e, per tale ragione, invoca il rispetto del vincolo sportivo, dall'altro, vi è l'interesse dell'Atleta alla propria crescita tecnica giacché, con lo svincolo, asserisce di poter militare in una squadra di serie A1, mentre il Sodalizio vincolato detiene soltanto i diritti del campionato di serie B2 e Under 18 sebbene continui la



cooperazione con l'Unione Volley Montecchio Maggiore, che disputa il campionato di Serie A2.

Sul punto, questa Commissione precisa che ai fini della valutazione a nulla rileva il fatto che il Sodalizio abbia ottenuto nella scorsa stagione *"risultati deludenti"* poiché tale circostanza non corrisponde, di per sé, ad una decrescita dell'Atleta; la quale, comunque e in ogni caso, partecipa e contribuisce sia alle vittorie che alle sconfitte di una squadra.

Ciò premesso, i menzionati interessi delle parti devono essere contemperati nel quadro delle direttive della Federazione, volte allo sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo, le quali si traggono innanzitutto dai principi enunciati nello Statuto FIPAV.

In questo senso, vengono in rilievo non soltanto le disposizioni dello Statuto che disciplinano il vincolo sportivo, ma anche e soprattutto l'art. 2 dello Statuto FIPAV: il quale fissa, tra gli scopi istituzionali della Federazione, *"lo sviluppo dell'attività agonistica, la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi necessari per la partecipazione ai Giochi Olimpici e alle competizioni internazionali, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, della FIVB, del CONI e del CIP"* [art. 2, comma 1, lett. b)].



Non si può allora trascurare che per perseguire gli scopi sopra enunciati è necessario garantire agli Atleti una crescita tecnica adeguata alle loro potenzialità. Soltanto per mezzo di questa, infatti, la Federazione potrà "sviluppare l'attività agonistica" e preparare degli atleti in grado di competere anche in gare internazionali.

Muovendo da tali considerazioni, si può affermare che lo sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo si basa, tra l'altro, sulla crescita tecnica degli atleti, sicché è anche alla luce di tale direttiva che la Commissione è chiamata a contemperare gli interessi delle parti e a valutare se, nella specie, l'interruzione del vincolo sportivo sia equa o meno.

Si rileva, comunque, che nel corso del procedimento è emerso che l'Atleta, proprio per la sua giovane età e per la breve esperienza pallavolistica - interrotta anche dal periodo di lockdown per la pandemia - non sia ancora all'altezza per poter partecipare al campionato di serie A1. Mentre a dire del Legale dell'Atleta, la SSD a r.l. Chieri 76 Volley Ball ha richiesto la ragazza proprio per inserirla nelle fila delle giocatrici della prima squadra (l'Avv. Della Rosa afferma che sebbene la società abbia già indicato le Atlete che giocheranno nel ruolo



di centrale, una è infortunata e non parteciperà al campionato e verrà sostituita dalla A.Z.).

Ma è altrettanto indubbio che il sodalizio vincolante non detenga i diritti di un campionato di pari livello e, quantunque ritenga che l'Atleta non sia pronta per giocare nelle fila della A1 (solo con una adeguata preparazione la prossima stagione agonistica potrà essere iscritta di diritto nel campionato di Serie A2) l'Atleta è stata richiesta dal Chieri, a detta del Legale che la rappresenta, proprio per giocare in prima squadra.

Inoltre, l'Atleta non ha ritenuto accettare il programma previsto per lei ed indicato dal sodalizio di appartenenza e, convocata non si è presentata agli allenamenti.

D'altronde vista l'età della Atleta e attesa la allettante proposta della SSD a r.l. Chieri 76 Volley Ball e l'indubbia crescita tecnica che comporterebbe giocare in serie A1 ed il conseguente evidente interesse dell'intero movimento sportivo della pallavolo, la domanda non può che essere accolta.

Tuttavia, proprio perché tale concessione è volta a tutelare un interesse più generale rispetto a quella del singolo Atleta o del sodalizio, tale svincolo non può che essere subordinato alla circostanza che l'Atleta giochi effettivamente e



costantemente nel campionato di serie A1 e scenda in campo tra le fila delle atlete della prima squadra del Chieri. Soltanto in questo modo, infatti, il sacrificio dell'interesse volto al rispetto del vincolo sportivo, in favore di quello della crescita tecnica dell'Atleta, potrà essere giustificato alla luce del più ampio interesse della Federazione, volto allo sviluppo dell'attività agonistica della pallavolo.

Sul punto, quindi, vi è anche un avvertimento nei confronti del sodalizio in cui andrà a giocare l'istante, atteso che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, *le "società e le associazioni sportive che costituiscono la FIPAV sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente Statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive, salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport. Esse devono inoltre esercitare la loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base, assicurando ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva"*.

Pertanto, la SSD a r.l. Chieri 76 Volley Ball dovrà curare la crescita dell'Atleta e, nell'esercitare con lealtà sportiva la sua attività, dovrà farla giocare nel campionato di serie



A1 (il che significa che scenda in campo in prima squadra e venga registrata a referto) poiché è proprio e solo per la prospettiva di crescita dell'Atleta offerta dal Chieri, che in questa sede viene concesso lo svincolo per giusta causa.

Considerato che lo svincolo per giusta causa non è imputabile all'associato, allo stesso spetta, ai sensi dell'art. 35, comma 4, RAT un indennizzo.

L'ammontare dello stesso, tenuto conto dell'età dell'Atleta della breve esperienza con il sodalizio di appartenenza ma soprattutto della dichiarata potenzialità della stessa, confermata sia in atti dal Legale di A.Z. sia dalla richiesta del Chieri, viene determinato in 8.000,00 euro.

P.Q.M.

La Commissione Tesseramento Atleti accoglie il ricorso e dispone:

- lo scioglimento del vincolo dell'atleta A.Z. con la Unione Sportiva Torri Soc. Coop. SDRL per causa non imputabile al Sodalizio;
- il pagamento in favore della Unione Sportiva Torri Soc. Coop. SDRL della somma di €. 8.000,00;
- il tesseramento presso la SSD a r.l. Chieri 76 Volley Ball condizionato alla circostanza che l'atleta venga messa a



referto e giochi nella serie A1 e non solo nei campionati giovanili;

- la restituzione della tassa al genitore dell'Atleta minorene e l'incameramento della tassa versata dalla U.S. Torri.

Affissione albo 21 Settembre 2022

F.to Il Presidente
Avv. Patrizia Soldini

FIPAV

Federazione Italiana Pallavolo

Costituita nel 1946

Sede: Via Vitorchiano 107/109 - 00189 Roma

Corrispondenza: Viale Tiziano 70 - 00196 Roma

Tel. 06.36.85.94.28 - Fax 06.36.85.94.29

www.federvolley.it - segreteria@federvolley.it

Part. IVA 01382321006